

IN FOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO PER GRAZIA DI NO
E PER VOLONTA' DELLA MAIESTE, N. E. D' I. T. A. L. I. A.

La Corte di Appello di Catania, sezione 3a. degli appelli penali
composta dai signori:

Car. Uff. Fassanini Salvatore ff. presidente
" " Luciano Carlo
" " Ficcini Roberto
" " Galletti Gioacchino
Consiglieri

ha emesso la seguente sentenza nella causa contro:

- 1) Bettali Giovanni di Ignoti di anni 34
- 2) Cappello Ignazio fu Santo di anni 28
- 3) Nicotra Angelo fu Antonio di anni 32
- 4) Borraro Angelo di Salvatore di anni 37
- 5) Latino Michele fu Nunzio di anni 37
- 6) Barraro Giuseppe di Salvatore di anni 31
- 7) Niccisia Emanuele di Guglielmo di anni 39
- 8) Sallemi Rosario di Giovanni di anni 31
- 9) Gurrieri Angelo fu Francesco di anni 33
- 10) Biundo Rosco di Emanuele di anni 27
- 11) Pivetti Lucio di Ignoti di anni 37
- 12) Migliorisi Salvatore fu Raffaele di anni 29
- 13) Allù Carmelo fu Francesco di anni 33
- 14) Belluardo Emanuele di Giovanni di anni 33
- 15) Genia Anna fu Francesco di anni 36

Il 14° da medica gli altri da Vittoria-Detenuti il 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13
Presenti meno il 10° e 15°.



Appellanti i primi 14 ed il P.M. avverso la sentenza preferita dal Tribunale penale di Nagusa li 13 agosto 1930 con la quale furono condannati: Bettali Giovanni alla pena complessiva della reclusione per anni otto e mesi nove con l'aumento della durata ordinaria della segregazione cellulare continua in ragione di 1/6 di detta pena non che alla vigilanza speciale della P.S. per anni 2, Cappello Ignazio alla pena complessiva della reclusione per anni tre e alla vigilanza della P.S. per anni 2, Barrano Angelo alla pena complessiva della reclusione per anni sette e mesi sei e anni 4 vigilanza, Latino Michele alla pena complessiva della reclus. per anni 2 e mesi sei e alla vigilanza della P.S. per anni 2, Barrano Giuseppe alla pena complessiva della reclus. per anni due e mesi nove, con l'aumento di 1/6 della segregazione cellulare continua ed anni 2 vigilanza, Nicosia Emanuele ad anni due mesi sei reclus. e alla vigilanza speciale per anni 2, Sallemi Rosario alla pena complessiva della reclus. per anni tre e mesi nove, e alla vigilanza speciale per anni 2, Carreri Angelo alla pena complessiva di anni tre e mesi nove reclus. con l'aumento della segregazione cellulare cont. in ragione di 1/6 e alla vigilanza speciale per anni 2, Biundoocco alla reclusione per anno uno e L.200 multa, Pinetti Lucio alla reclusione per anni due e mesi sei e alla vigilanza speciale per anni 2, Migliorisi Salvatore alla pena complessiva della reclusione per anni tre e mesi nove ed alla vigilanza speciale per anni 2, Alia Carmelo alla reclusione per anni tre e mesi nove e alla vigilanza speciale per anni 2, Belluardo Emanuele alla pena della reclus. per anno uno e L.200 multa, Fu dichiarato condannato, anno uno reclusione della pena rispettivamente inflitta al Sallemi al Carreri, al Pi-

netti e ad Allù, e fu dichiarata condonata l'intera pena inflitta
 a Biundo Rocco ed a Belluardo Emanuele sotto le comminatorie di
 cui all'art. 5 del R.D. 1 gennaio 1930 n. 1-
 quali colpevoli: Il Bettali, Cappello, Barrano Angelo, Latino e Migli-
 risi di concorso in furto doppiamente qualif. in danno di Schenba-
 ri Salvatore, in Vittoria la notte del 24 gennaio 1930, il Bettali
 Cappello, Barrano Angelo, Barrano Giuseppe di concorso in furto
 doppiamente qualif. in danno di -e Magno Giuseppe, in Vittoria la
 notte dal 18 al 19 novembre 1929, il Bettali, Barrano Angelo, Sulle-
 mi e Garrieri di concorso in furto doppiamente qualif. in danno
 di Faviano Vincenzo, in contrada Capraro di Vittoria, la notte dal
 28 al 29 agosto 1929, il Bettali, Nicosia, Migliorisi ed Allù di
 concorso in furto doppiamente qualificate in danno di Agnello
 Gaetano, in S. Croce Camerina la notte dal 29 al 30-II-1929, Bettali
 Barrano, Angelo e Garrieri di concorso in furto doppiamente qualif/
 in danno di Sulisenti Fortunato, in Vittoria la notte dal 29 al 30-
 1929, Bettali Barrano Angelo, Sullemi, Finetti ed Allù di concorso
 in furto doppiamente qualif. in danno di Scaleno Giocchino, in con-
 trada Lunello di Vittoria, in giorno imprecisato dal 7 al 14 gen-
 naio 1928, Biundo e Belluardo di ricettazione dolosa, il 1° nel
 furto in danno di Agnello Gaetano, ed il 2° nel furto in danno di
 Schenbari Salvatore, Barrano Giuseppe, in fine di inosservanza di
 pena, per avere controvenuto agli obblighi derivanti dalla vig.
 speciale dell'Autorità di P. Sicurezza-

Furono assolti poi i suddetti condannati, meno di Belluardo Emanuele
 non che Ricetra Angelo fu Antonino, contro i quali ha fatto appello



il P.M. per insufficienza di prove, dal reato di associazione a delinquere, ^{num}condannata in Vittoria durante gli anni 1928 e 1929, e rispettivamente furono pure assolti per insufficienza di prove, il Bettali, il Cappello, il Nicotra, il Barrano Angelo, Latino Michele, Biundo Recco e il Migliorisi Salvatore, il detto Biundo da concorso nel furto in danno di Faviano Vincenzo, il Bettali, Cappello Nicotra, Barrano Angelo, Latini Michele e Migliorisi Salvatore dalle imputazioni di furto in danno dell'avv. Maltese Paolo e di Lo Forte Francesco, e di tentato furto in danno di proprietario sconosciuto, in tenere di Vittoria il primo nell'ottobre 1929, ed il secondo la notte dal 25 al 26 ottobre, e il terzo furto dopo la vendemmia del 1929.

fu pure appello il P.M. contro il Belluarde condannato per la ricettazione dolosa nel furto in danno di Schenbari Salvatore. Fu pure, con detta sentenza del Tribunale, assolta, per insufficienza di prove, la non appellante Sunia Anna da ricettazione nel furto in danno dello Schenbari.

In esito all'odierno pubblico dibattimento-

In tesi gli imputati comparso e le difese-

Udito il P. Ministero nelle sue orali conclusioni-

E di nuovo gli imputati che in ultima luogo ebbero la parola-

-iii--

Innanzi al Tribunale di Ragusa, venivano chiamati Bettali Giovanni, Cappello Ignazio, Nicotra Angelo, Barrano Angelo, Latino Michele, Barrano Giuseppe, Nicosia Emanuele, Sallemi Rosario, Gurrieri Angelo, Biundo Recco, Finetti Lucio, Migliorisi Salvatore, Allà Carmelo, Mel-

laude Emanuele, Senia Anna per rispondere tutti quanti, *ed* ecce-
 zione del Bellante Emanuele e della Senia Anna del delitto di
 cui l'art. 448 C.P. per essere associati in Vittoria durante
 gli anni 1928 e 1929 per commettere delitti contro la proprietà
 con l'aggravante per il Battali di cui al capoverso secondo della
 stesso articolo per essere il capo dell'associazione - in ordine
 a tale atti reato di associazione a delinquere il Tribunale ha
 ritenute di assolvere per insufficienza di prove, ma contro
 tale decisione ha interposto appello il P.M. adducendo che il
 Tribunale aveva fatto erroneo apprezzamento logico ed inesatta
 valutazione giuridica delle risultanze processuali - Facevasi
 presente in detto appello come dagli elementi raccolti, dalla
 autorità di P.S. e dall'arma dei Reali Carabinieri e dalla con-
 fezione spontanea e circostanziata delle stesse imputato Battali
 di essere l'organizzatore dei furti e colui che distribuiva le *tribuna*
 parti per i reati da compiersi e addiveniva alla ripartizione
 della refurtiva risultasse in modo indubbio che gli individui
 denunciati per associazione non avevano l'intendimento di commet-
 tere questo o quel determinato furto ma bensì l'intento delittuo-
 so di perpetrare una serie indeterminata e continuativa di
 furti di generi di largo e comune consumo - A conferma della
 esistenza di siffatta associazione stava il fatto che i vari
 reati erano compiuti nelle stesse mode con intervento alterna-
 tivo dei vari imputati, che parecchi degli imputati erano peri-
 colosi delinquenti, legate da vincoli di parentela di affinità
 per alcuni di essi mentre la vita di relativa agiatezza che gli



stessi conducevano stava a dimostrare l'abitudine del delitto-Il
 Tribunale per addivenire a siffatta assoluzione dichiarando che
 nella fattispecie mancava la prova di un vincolo predisposto e costi-
 tuito fra tutte le persone che avrebbero preso parte all'associa-
 zione-
 Le risultanze processuali relativamente a tale associazione e del in-
 quere sono dati dal verbale 1 febbraio 1930 redatto dalla P.S.
 e dai Carabinieri dal quale risulta che gli individui denunciati
 agivano di concerto in quanto che erano stati visti a confabulare
 misteriosamente fra di loro; in quanto che risulta a come i vari
 componenti agissero sotto la direzione ed il comando del Bettali
 il quale era in potere di numerose chiavi false, ciò che permetteva
 di commettere i furti mediante chiave falsa, sistema questo profi-
 tate da Bettali- menti poi era il capo dell'associazione in quanto
 che da alcuni associati venne affermato essere detto Bettali il
 capo dell'associazione e che organizzava tutti i delitti mentre poi
 è risultato come il Bettali fosse in possesso di chiavi false e ma-
 teriale per aprire le porte, distribuisse di volta in volta il lavoro
 ai suoi uomini assegnando a ciascuno la parte più confacente per
 il suo mestiere e per la sua attitudine mentre con'era risultato,
 erano compensati anche quelli che non avevano potuto prendere parte
 all'azione come avvenne per il Biondo il quale ha avuto anche esso
 la sua parte rifiutiva sebbene non avesse potuto prendere parte per
 ragione di salute al furto di S. Croce Camerina-
 Tutti ciò venne confermato al pubblico dibattimento da alcuni dei
 verbalizzanti e, fra gli altri, dal maresciallo capo dei Reali Carab-
 binieri di Vittoria scibona Luigi il quale dichiarò che il Bettali

a seguito del rinvenimento in sua casa non soltanto di numerosa
 refurtiva, ma anche di un amazzo di chiavi avvolte in uno straccio
 nero, chiavi che furono trovate nascoste fra le tegole del tetto
 della casa del Bettali, denunciò agli stesse altre persone quali
 facenti parte della associazione-D'altre cento anche nell'interrog-
 gatorio giudiziarie lo stesso Barrano Angelo dichiarò che il Betta-
 li era l'organizzatore dei furti ed il capo della banda dei ladri-
 in ordine ai reati specifici il Bettali, il Cappello, il Barano An-
 gelo, il Latino, il Barrano Giuseppe e il Migliorisi erano imputa-
 ti di concorso in furto ⁰ doppiamente qualificato ⁰ ai sensi delle
 art. 404 n.5 e 9 per essersi in unione fra di loro impossessati
 per trame profitte di quattro salme di grano, tre sacchi di farina
 quattro sacchi di pasta oltre la somma di lire duecento in danno
 di Schenbari Salvatore nel cui negozio sono entrati mediante chia-
 ve falsa nella notte del 24 gennaio 1950-Il tribunale dichiarava
 tutti gli individui su indicati colpevoli di tali reati ad ecce-
 zione del Barrano Giuseppe il quale veniva assolto, per insufficien-
 za di prove. ^v Contro tale assoluzione interponeva appello il P.M.,
 facendo presente come la partecipazione del Barrano Giuseppe fosse
 dimostrata dalla chisanta di correo del Bettali-il quale ultimo di-
 chiarò che il Barrano Giuseppe e il fratello Angelo hanno condotte
 con carri trainate da un mulo per il trasporto della refurtiva-
 Faceva presente altresì il P.M. nei suoi motivi come la responsabi-
 lità del Barrano Giuseppe, fosse tanto più dimostrata in quanto
 che questi era stato ^a accusato dal fratello Angelo il quale non
 poteva aver motivo per accusare senza ragione il proprio fratello-
 Contro siffatta decisione ha interposto appello anche il Bettali



adducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva, per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva, ha appellato il Cappello adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove, ha appellato Barraco Angelo per gli stessi motivi, ha appellato Latino Michele adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove e sostenendo in via subordinata che si sarebbe dovuto ritenere la ricettazione non qualificata con il beneficio del valore lieve ha appellato Barrano Giuseppe adducendo che doveva essere assolto per non aver commesso il reato ed ha appellato per lo stesso motivo il Migliorisi. Le circostanze emerse al pubblico dibattimento si riferiscono all'essere trovate nell'abitazione del Battali della pasta della stessa qualità e della stessa forma di quella rubata alla Schesbari mentre dalle susseguite indagini venne contraddetta che la pasta fosse stata acquistata dalla persona indicata dal Battali. Di fronte a questi accertamenti il Battali finì per confessare di aver commesso il reato in parola dichiarando nel contempo di averlo commesso assieme ai suoi soci Cappello Ignazio-Latino Michele Barraco Angelo Barrano Giuseppe e Migliorisi Salvatore. Confessò il Battali d'aver commesso il furto mediante chiave falsa scelta nel mazzo di chiavi che egli solo deteneva mentre i fratelli Barrano e così anche il Barrano di cui l'appello del P.A. conducevano i loro carri trainati da un mulo per il trasporto della refurtiva.

Soggiunse il Battali nella propria confessione che la refurtiva

fu divisa in due parti di cui l'una portata in casa di esse Bettali
 mentre l'altra parte fu portata in casa di Migliorisi Salvatore.
 La refurtiva fu poi divisa fra tutti coloro che al furto avevano
 partecipato. Allorché il Bettali è stato interrogato dal magi-
 strato mantenne la confessione del furto ma soggiunse di averlo
 commesso soltanto con Cappello Ignazio, Barrano Angelo e Migliorisi
 Salvatore, escludendo così la responsabilità tanto del latino Mi-
 chel e quanto di Barrano Giuseppe. Ora *poi* che la refurtiva esige-
 va la presenza di due carri, uno dei quali era condotto da Barrano
 Angelo e l'altro da Barrano Giuseppe, in queste interrogatorie
 il Bettali dichiarò che il Barrano Angelo ha fatto due viaggi per
 trasportare la refurtiva - mentire però il Bettali fa lo stesso
 Barrano Angelo il quale dichiarò di aver preso parte al furto, ciò
 che era sicuramente conosciuto dal Bettali in quanto che è stato
 questi a dirgli la vera prima del furto di trovarsi col carretto
 nei pressi della bottega del derubato - in ordine al furto in parola
 vennero poi trovati in casa di Cappello Ignazio due sacchi di farina
 ricoverati da Schemberi Salvatore mentre i sacchi di farina
 trovati a Migliorisi Salvatore furono sequestrati presso Genia Anna
 la quale li aveva ricevuti da Belluardo Emanuele al quale ultimo
 il Migliorisi li aveva direttamente consegnati. Il Tribunale per addi-
 venire all'assoluzione di Barrano Giuseppe ha fatto ricorso alla cir-
 costanza che il Barrano Giuseppe è vigilato speciale della P.S. tanto
 che lo stesso nella notte stessa nella quale è avvenuto il furto ha
 avuto *fra* le ore 12 e l'ora due la visita dei Reali Carabinieri non
 tre, come risulta dalla deposizione del carrettiere Sgreto Salvatore



il Berrano Giuseppe, è i ~~interrogatorio~~ stato dopo le ore tre e mezzo ai ser-
 vizi del sig. Longobardo Giovanni-Davosi però esentire che dallo
 interrogatorio del Berrano Angelo risulta che il fratello Giuseppe
 tardò a recarsi sul luogo del furto e ciò evidentemente perchè era
 in attesa della visita dei RR. Carabinieri, quale vigilato. Alle
 ore due andò a prolevarlo lo stesso Bettali cosicchè per tali di-
 chiarazioni il Berrano Giuseppe fece a tempo per commettere il furto
 risultando dalla stessa dichiarazione del Longobardo che il Berrano
 Angelo ha avuto un'ora e mezzo di tempo per commettere assieme a
 varie persone per il furto in danno delle Schenbari-
 Il capo di imputazione di cui alla lettera G. è relativa ad un furto
 doppiamente qualificato ai sensi dell'art. 402 n. 4 e 9 C.C. per
 essersi in unione tra di loro impadroniti per trarne profitto nella
 notte dal 29 al 29 agosto 1929 di due salme di mandorle
 del valore di lire mille appartenente ad una casa rurale sita in
 contrada Capraro in territorio di Vittoria nella quale casa pen-
 trarono mediante scasso, senza il consenso e in danno del propieta-
 rio Flaviano Vincenzo. Tale reato era addebitato al Bettali Giovanni
 a Sallemi Rosario e Gurrieri Angelo, e Berrano Angelo e a Biondo
 Rocca. Il Tribunale ritenne tutti questi colpevoli del reato in par-
 ticolare all'incirca di Biondo Rocca il quale venne assolto senza spe-
 cificare con quale formula. Contro questa assoluzione ha appellato
 il P.M. il quale deduce che dalla confessione del Bettali e da parte
 della richiesta di correo di Sallemi Rosario rivelavasi la responsa-
 bilità del Biondo, responsabilità da questi stesso ammessa innanzi
 alla P.S. e ai Carabinieri tanto che a nulla ~~con~~sta il successivo

II.

presi nel carcere. Contro tale decisione appellano
diniego del Biondo dinanzi all'Autorità giudiziaria, diniego evi-
dentemente dovuto agli accordi intercorsi Bettali Giovanni, addu-
cendo egli la sola successività della pena e il suo difensore
anche la non provata reità, il Sallemi Rosario, adducendo che
doveva essere assolto per non avere commesso il fatto o quanto
meno per insufficienza di prove, il Gurrieri Angelo deducendo
l'eccessività della pena, il Berrano Angelo perchè doveva essere
assolto per non avere commesso il reato o quanto meno per in-
sufficienza di prove e il Biondo Rosco per non avere commesso
il reato-il Tribunale disse non potersi manovrare dubbio sulla re-
sponsabilità degli individui dallo stesso condannati per tale
furto e in ordine all'assoluzione relativa e Biondo Rosco addus-
se che non ostante la sua esplicita confessione innanzi all'au-
torità di P.S. dovevano ritenersi come più attendibile la *l* dichia-
razione *res* *e* innanzi il Magistrato le risultanze processuali re-
lativa al reato in parola sono attinenti all'aver il Gurrieri
Angelo dichiarato innanzi alla P.S. di avere vendute le mandorle
compendio del furto a S. Maria di Biscegni assieme a Sallemi Rosat-
rio. D'altro canto il Bettali confessò innanzi alla P.S. d'aver
esso compiuto tale reato assieme ai Sallemi e al Gurrieri-anche
il Berrano Angelo confessò innanzi alla P.S. di avere concorso
nella perpetrazione di tale furto facendo contemporaneamente la
chiamata di correo nei riguardi del Bettali, del Sallemi e del
Gurrieri indicando quest'ultimi come coloro che avevano successi-
vamente venduto le mandorle a S. Maria di Biscegni-Anche il Biondo
Rosco come è indicato dall'appello del P.S. si è confessato col-



pevole del reato in parola innanzi la P.S. facendo contemporaneamente la chiamata di correo nei riguardi del Bettali Giovanni, di Carrieri Angelo, di Barrano Angelo e di Sallemi Rosario-Il Bettali Giovanni nel suo interrogatorio giudiziale negò la sua partecipazione al furto e questo contegno fu anche tenuto da Sallemi

Rosario, da Carrieri Angelo, da Barrano Angelo e da Biundo Rocco-

La imputazione di cui alla lettera D. è relativa ad un furto doppiamente qualificato a sensi dell'articolo 404 n.4 e 9 C.P. per essersi in più di tre individui e mediante scasso impossessati per trarne profitto in un giorno imprecisato anteriore e prossimo al 7 ottobre 1929 di 24 materassi di sette guanciali ripieni di cotone e di due pentole di rame del complessivo valore di lire mille in contrada Mazzara di Vittoria in pregiudizio dell'avv.

Fazio Maltese- Tale furto è stato addebitato al Bettali, al Cappello al Barrano Angelo e ad Latino-Il Tribunale ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove in quanto che da un canto la confessione del Bettali e la chiamata di correo degli altri non era stata giudizialmente confermata ed in quanto che da altro lato l'avv. Maltese avrebbe dichiarato che la confessione del Bettali era relativa ad un altro furto non denunciato-

La verità si è che dalle risultanze processuali appare come lo avv. Maltese abbia dichiarato di avere subito due furti di cui uno solo denunciato e che egli veniva interrogato su di un furto non denunciato-L'avv. Maltese era evidentemente in errore in quanto che nel processo allegato portante il n.7 vi è una richiesta di procedimento di pugno dello stesso danneggiato per il furto in esame e raccolta la conferma giudiziale della sua denuncia-Il Bet-

tola Angelo ha effettivamente confessato questo furto innanzi alla P.S. facendo contemporaneamente la chiamata di correo di Cappello Ignazio, di Barrano Angelo e di Latino Michele - Il Bettali effettivamente diede ciò nel suo interrogatorio giudiziale. - Contro la decisione del Tribunale hanno però appellato il Cappello, il Barrano Angelo, il Latino assumendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato.

Per quanto riguarda la imputazione di cui alla lettera B. trattasi di furto qualificato ai sensi dell'art. 404 n.5 e 9 C.P. commesso nella notte dal 25 al 26 ottobre 1929. di nove sacchi di farina del valore di lire 1350 apportandoli dal negozio di Le Forti Francesco nel negozio di quest'ultimo in via Como di Vittoria dove penetrarono mediante chiave falsa. Questo furto era addebitato a Bettali Cappello, Barrano Angelo, Nicotra e Miorisi - Il Tribunale ritenne di assolvere tutti gli imputati per insufficienza di prove in quanto che il Bettali, il Cappello e il Barrano Angelo avevano bensì confessato innanzi alla P.S., ma la loro confessione è stata ritrattata innanzi al Magistrate mentre l'altro imputato Nicotra Angelo si è mantenuto sempre sulla negativa - Contro siffatta assoluzione è ricorso però il P.M. il quale addusse che la confessione innanzi alla P.S. del Bettali il quale aveva tra l'altra indicata la divisione che aveva fatta della refurtiva che lo chiamata di correo di altro imputato fatta dallo stesso, e l'ammissione che siffatti correi hanno fatto innanzi alla P.S. avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad affermare la responsabilità sugli imputati non tenendo conto delle successive ritrattazioni fatte facendo cre-



dere a violenze commesse dalla P.S., violenze che non trovano conforto alcuno nelle risultanze processuali. Contro questa decisione hanno appellato altresì il Cappello Ignazio, il Barrano Angelo e il Migliorisi adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato.

I dati di fatto indicati dal P.M. nel suo appello trovano conforto nelle risultanze processuali fra le quali è rimasto aneddoto che il Bettali ha specificato come due sacchi di farina siano spettati al Nicotra due sacchi a Barrano Angelo, due sacchi al Cappello Ignazio un sacco e Migliorisi Salvatore e due sacchi al Bettali.

Il Lo Forti Francesco ha dichiarato che il furto era stato commesso con il solito sistema della chiave adulterina. In quanto alle accuse fatte agli agenti di avere estorta la confessione mediante battiture risulta dall'interrogatorio di Cappello Ignazio come il magistrato al sentire ciò abbia fatto denudare al Cappello nelle parti nelle quali le battiture sarebbero state inferte e constatando che non vi era la minima traccia e nemmeno segno di lividura qualsiasi.

D'altro canto conviene tener nota che il Barrano Angelo, il quale aveva confessato innanzi alla P.S. e credette di negare innanzi al magistrato, non fece né affermazione né accenno qualsiasi di violenze che contro di lui avessero compiute gli agenti.

Nei rapporti dell'imputazione di cui la lettera F. si tratta di concorso in furto doppiamente qualificato ai sensi dell'art. 404 n. 5 e 9 C.P. per avere nella notte dal 18 al 19 novembre 1929 sottratto per trarne profitto, Kg. 220 d'olio d'oliva, una salma di frumento malorca, una salma di frumento duro e una salma d'orzo del

15.

valore complessivo di lire duemila in danno di Lo Mago Giuseppe sottraendo la merce stessa dal negozio di sua pertinenza sito in Vittoria -Il furto in parola era addebitato a Bettali, Cappello Barrano Angelo, Barrano Giuseppe-Il Tribunale ha ritenuti tutti e quattro colpevoli del furto in parola. Hanno appellato il Bettali adducendosi dallo stesso la successività della pena e del suo procuratore anche la non privata reità, il Cappello e il Barrano Angelo chiedendosi l'assoluzione per non avere commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di prove ed infine il Barrano Giuseppe per non avere commesso il fatto-

Le risultanze in ordine a tale reato consistono nella confessione fatta innanzi alla P.S. da parte del Bettali il quale ha fatto anche la chiamata di correo nelle persone degli altri imputati superiormente indicati. Il Bettali nella propria confessione è stato assai esplicito avendo dichiarato che sono toccati due sacchi d'olio per ciascuno e che ad esso toccò il sacco d'orzo mentre il grano toccò ai due Barrano ed al Cappello-Il Bettali nel suo interrogatorio giudiziale ha smentito tutto ciò-

Gli altri imputati hanno negato di aver preso parte al reato, ma tanto nella casa di Barrano Angelo quanto, in quella di Cappello Ignazio e di Bettali Giovanni fu trovato dell'olio in certa quantità del quale non hanno saputo spiegar l'origine tanto che ne fu fatta la consegna a certa Ragusa Rosa moglie del danneggiato per essere dello stesso tipo di quello rubato-

Il reato di cui alla lettera 9a è relativa ad un furto doppiamente qualificato e sensi dell'articolo 404 n. 5 e 9 ~~attribuito~~ attri-



buito a Bettali, Nicosia, Migliorisi ed Allù i quali in comune e fra di loro nella notte dal 29 al 30 novembre 1929 si sarebbero impossessati per trarne profitti di quintali quindici di grano del valore di lire 2500 esportandoli dal magazzino sito in S. Croce Camarina di Agnello Gaetano nel quale magazzino sarebbero entrati mediante chiave falsa - il Tribunale ha ritenuto tutti e quattro responsabili del furto in parola, ma il Bettali ha appellato per eccessività della pena mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per non provata reità.

Il Nicosia e l'Allù hanno richiesta l'assoluzione per non avere commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove mentre il Migliorisi Salvatore ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso il reato. Le risultanze dell'istruttoria e del pubblico dibattimento sono date dalla confessione fatta dal Bettali innanzi alla P.S. di aver compiuto il furto in parola assieme a Migliorisi, ad Allù Carmelo e ad un certo Mini identificato per Nicosia Emanuele, furto commesso con il solito sistema della chiave falsa - Il Bettali ha specificato che del grano rubato furono dati al Migliorisi tre sacchi, quattro sacchi all'Allù, quattro sacchi a Mini (Nicosia Emanuele) e quattro sacchi ad esse Bettali - quest'ultimo, per sua dichiarazione ha regalato un sacco a Biondi Rocco in quanto che anche questo avrebbe dovuto partecipare al furto ma ne fu impedito per ragioni di salute - questa circostanza venne confermata anche da Biondi Rocco il quale confermò in specie di essere stato invitato a commettere il furto del Bettali assieme a Migliorisi Salvatore, Allù Carmelo e Mini (Nicosia Emanuele) al quale furto non ha potuto partecipare per ragioni di salute. Il Nicosia interrogato dai Carabinieri confessò di

aver preso parte al furto in parola assieme ai Bettali Giovanni, ^uAlli Carmelo e Migliorici Salvatore percependo, come quota della refurtiva a lui spettante, quattro sacchi di frumento così come il Bettali aveva affermato. Il Bettali allorché è stato interrogato dal magistrato ha ritrattato le dichiarazioni fatte precedentemente innanzi alla P.S. Il Nicosia Emanuele interrogato dal magistrato non ha negato di essersi trovato nel luogo del commesso furto con il proprio carretto, ma di essere stato assunto dal Bettali al solo titolo di conducente senza che il Bettali l'abbia pagato modificando in questi sensi la precedente dichiarazione fatta ai Carabinieri.

Il Biondo Rocco interrogato dal magistrato pur ammettendo di aver fatta la dichiarazione di cui sopra innanzi alla P.S. e pur ammettendo che il Bettali Giovanni era un suo buon compagno negò d'aver avuto l'invito dallo stesso di partecipare al furto di cui è parola e negò altresì di essere stato compensato con un sacco di grano per essere stato impossibilitato ad intervenire al furto per ragione di malattia.

Il reato di cui alla lettera H, della rubrica, è costituito da un furto doppiamente qualificato, addebitato ai Bettali, al Barrano Angelo e al Carriero per essersi impadroniti per trame profitte in unione fra ^{loro} e mediante chiave falsa nella notte dal 29 al 30 agosto 1929 in Vittoria di una coltre imbottita di cotone di una coltre bianca, di lenzuola, federo e tela bianca in pezza di bisacchie e di una pezza di formaggio del valore complessivo di lire 650 in danno di Sulenti Fortunato. Il Tribunale li ha



ritenuti colpevoli del furto in parola - il Barrano Angelo ha chiesto di essere assolto per non avere commesso il reato o quanto meno per insufficienza di prove, il Gurrieri ha appellato perché la pena a lui applicata è eccessiva e per lo stesso motivo ha appellato anche il Bettali mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove.

Le ricaltanze processuali consistono nella confessione fatta dal Bettali alla P.S. confessione accompagnata dalla chiamata di correo nelle persone di Barrano Angelo e di Gurrieri Angelo. Il Bettali anche nel suo interrogatorio innanzi al magistrato ha ammesso di ~~aver~~ avere commesso tale furto insistendo nello affermare di avervi partecipato assieme a Barrano Angelo e a Gurrieri Angelo, assicurando di aver commesso il furto con il solito sistema della chiave falsa scelta fra quelle da lui possedute e fornendo informazioni circa il modo di divisione della refurtiva - il Barrano ha ammesso nel suo interrogatorio innanzi al magistrato di aver commesso il furto in parola facendo presente che era il Bettali a fare le proposte dei delitti ed a scospingere nella via del delitto - Innanzi al Magistrato confessò anche il Gurrieri Angelo il quale non mancò di rilevare come il Bettali fosse l'organizzatore del furto dopo *averlo* proposto e colui che ~~era~~ con chiave falsa aveva aperto la porta - D'altro canto ogni negativa era inutile in quanto che nella casa di Barrano Angelo furono trovati oggetti di compendio del furto di cui è parola ed altrettanto avvenute nella casa di Gurrieri Angelo.

Il furto di cui la letgiera I consiste in un furto doppiamente qualificato ai sensi dell'articolo 402 n.5 e 9 C. penale attribuendo al

Bettali, e Barrano Angelo, e Sallemi a Pinetti e ad Allù, i quali in unione fra di loro si sarebbero impossessati per trarne profitto in un giorno imprecisato del 7 al 17 gennaio 1928 di venti barili di vino del valore di lire 2000 asportandoli dalla cantina di Scaleno Gioacchino posta in contrada Fanelli di Vittoria nella quale cantina sono penetrati mediante chiave falsa- Il Tribunale ha ritenuto tutti e cinque responsabili del reato in parola-Contro le condanne in parola, hanno interposto appello il Barrano Angelo, il Sallemi, Rosario, il Pinetti Lucio e lo Allù Carmelo adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato o quanto meno per insufficienza di prove ed ha interposto appello anche il Bettali Giovanni per la eccessività della pena mentre il suo difensore ha insistito per l'assoluzione per insufficienza di prove- Le risultanze processuali consistono nella confessione fatta alla P.S. alla presenza dello stesso Ganneggiato da parte di Bettali Giovanni, Barrano Angelo e di Sallemi Rosario di aver commesso i furti assieme ad Allù Carmelo e ad un certo denominato "Scanzuzuni" identificato poi per Pinetti Luigi-

Quest'ultimo interrogato dalla P.S. ha doppiamente tentato di far credere di essersi trovato sul posto del commesso furto soltanto per trasportar del vino su richiesta fatta dal Bettali, ma alla fine ha dovuto ammettere di aver preso parte al furto e di aver partecipato con gli altri alla divisione delle refurtive percependo come gli altri tre barili di vino- Il Bettali ha negato innanzi al magistrato ed altrettanto hanno fatto il Barrano Angelo e il Sallemi Rosario- Ogni partecipazione al furto hanno pur



negato tanto lo Allà Caracolo quanto il Pinetti Luigi il quale non ha però negato di essere soprannominato "u scanzuzzu" quale era stato designato nella chiamata di correo.

Il furto di cui la lettera L. consiste in un tentato furto doppiamente qualificato attribuito al Bettali, al Barrano Angelo e al Cappello, per avere un'unione fra di loro dopo la vendemmia del 1929 scavato il muro di cinta del cortile di una casa rurale in contrada Giardinetti appartenente a proprietario sconosciuto nella quale casa non riuscirono a penetrare.

Il Tribunale ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove le risultanze del pubblico dibattimento consistono nell'affermazione del Bettali fatta alla P.S. di aver tentato di commettere siffatta furto assieme a Barrano Angelo e Cappello Ignazio, ma non avendo il Bettali insistito nella sua affermazione di responsabilità e chiamato di correo innanzi al magistrato ed essendo mancata la confessione degli altri due indicati come correi dal Bettali, il Tribunale ha ritenuto opportuno di assolvere per insufficienza di prove tanto il Barrano Angelo quanto il Cappello Ignazio insistono per una assoluzione con formula piena.

Sotto la lettera M. venne addebitato a Biando Recco e Belluardo Emanuele e a Senia Anna il reato di ricettazione per avere il primo ricevuto del frumento proveniente dal furto di Agnello Angelà e per avere gli altri, due ricevute del frumento e della farina provenienti dal furto in danno di Schenbari Salvatore. Il Tribunale ha ritenuto di assolvere la Senia Anna per insufficienza di prove. In ordine a tale assoluzione non ha interposto appello il P.M. e nemmeno la Senia per miglioramento della formula di assoluzione. Il Tribunale

21.

in quel ^{a reel} si tiene la responsabilità del Biondo in quanto che
egli stesso ha ammesso di avere avuto un sacco di grano dal Betta-
li invece della maggiore parte toccata agli altri per non avere
esso potuto prendere parte al furto per ragione di malattia. Ha ri-
tenuto la responsabilità del Belluardo per le contestazioni della
P.S. e per le ammissioni del Belluardo di aver ricevuta la refurti-
va. Il Biondo Rocce e il Belluardo "manuale hanno chiesto di essere
assolti per non avere commesso il fatto e quanto meno per insuffi-
cienza di prove. Ha appellato anche il P.M. nei riguardi del Belluar-

do in quanto che il Belluardo è stato dal Tribunale beneficiato del
condono della pena ciò che il Tribunale non avrebbe potuto fare in
quanto che il furto e quindi la ricettazione vennero commessi *dopo*

il 24 gennaio 1930 essendo stato commesso il furto nel 24 gennaio 1930-
1930- ~~XXXX~~ ciò è comprovato dalle risultanze processuali ~~XXXX~~
~~XXXX~~ che coincidono con quanto ha affermato il Tribunale nei ri-
guardi del Biondo e del Belluardo-

L'ultimo reato di cui alla lettera N. è relativo al delitto attribui-
tato al Barrano Giuseppe di cui all'art. 234 n.2 C. Penale per avere
contravvenuto agli obblighi derivanti dalla vigilanza speciale del-
la ~~XXXX~~ Autorità di P.S. ^{a cui} è sottoposto. Il Barrano è stato
denunciato per tale reato con verbale del N. Carabinieri di Vittoria
il febbraio 1930 ed il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità
il Barrano ha appellato per non avere commesso il reato-

Per quanto riguarda la misura della pena della quale si sono deluti
il Currieri Angelo e il Bettali Giovanni il Tribunale è partito
dalla pena di anni due e sei e sei per ciascuno reato di furto-solo



nei riguardi del Cappello il Tribunale ^{XX} è partito da due anni
di reclusione dato che lo stesso è impregiudicato.

Per la ripetizione il Tribunale ha applicato tanto per il Biundo
quanto per il Bellaurdo la pena della reclusione per anni una e
lire duecento di multa.

Per l'inosservanza di pena ha applicata al Barrano Giuseppe la
pena della reclusione per mesi sei.

Attesochè il collegio ritenga di dover accogliere l'appello del
P.S. Ma invero nella fattispecie deve ritenersi la sussistenza
dell'associazione a delinquere.

E così dalle informazioni assunte dai Carabinieri e dalla P.S. sono
emerse via circostanze tali da fare ritenere la sussistenza d'una
associazione a delinquere per reato contro la proprietà della
quale era capo il Bettali Giovanni. Per la sussistenza invero della
associazione a delinquere basta che vi sia fra cinque o più indivi-
dual un preventivo accordo allo scopo di commettere una determinata
specie di delitti. Ora non è necessario fare la dimostrazione docu-
mentata dell'avvenuto accordo, dimostrazione che nella quasi totalità
dei casi sarebbe impossibile trattandosi di segrete decisioni
mantenute tali con il vincolo comune dell'omertà e della più asso-
luta segretezza, bastando che dai fatti possa dedursi la sussisten-
za di siffatto preventivo accordo e della reciproca assistenza.
Ora tale preventivo accordo appare a luce meridiana dal fatto
che tali individui furono visti spesso assieme in misteriosi col-
loqui, dal fatto che i reati varii furono commessi sotto la dire-
zione del Bettali Giovanni il quale solo era possessore delle chia-
vi e del materiale atto ad aprire le porte e dal fatto che il com-

L'importo della refurtiva non era completamente distribuito fra coloro
 che avevano partecipato ad uno di i singoli reati che formavano
 l'abituale professione degli imputati di tale associazione, ma in
 parte soltanto tanto che una parte era riservata a coloro che appar-
 tenevano alla associazione. Ad esempio nel furto di cui la lettera I
 vennero sottratti venti barili di vino allo Scalone Gioacchino men-
 tre ognuno dei cinque partecipanti al furto ha avuto tre barili di
 vino, Cinque barili di vino furono pertanto lasciati a favore della
 associazione aprendo pertanto che il criterio adottato era quello
 di dare la maggiore parte della refurtiva a coloro che hanno avuto
 i rischi dell'impresa delittuosa mentre la rimanente parte
 va a vantaggio di coloro che pur facendo parte della associazione
 non erano stati chiamati dal capo a far parte di una determinata im-
 presa delittuosa. La sussistenza di un capo, la distribuzione dei vari
 componenti nei vari furti, la distribuzione della refurtiva in
 modo da far salve i diritti dei singoli partecipanti dell'associa-
 zione implicano come organizzazione la quale non può esistere
 senza un preventivo accordo. Ora di tutto ciò non può muoversi
 dubbio risultando dalle dichiarazioni rese da parte di componenti
 l'associazione fra i quali Barrano Angelo il quale dichiarò (pag. 35
 del processo) che il Bettali (il quale, fra l'altro, era il possessore
 di quelle chiavi false che costantemente venivano usate per commettere
 i vari furti) è stato sempre l'organizzatore di tutti i furti ve-
 nuti che non sono stati compiuti con l'aiuto di diversi gruppi dei
 suoi amici.

Tale affermazione trova poi ora riscontro ad una conferma nella



dichiarazione resa dallo stesso Bettali Giovanni il quale dichiarò (pag. 29 del processo) che ogni qualvolta si trattava di consumare qualche reato egli si univa ai suoi compagni i quali lo avvertivano sempre per prendere gli accordi necessari. Dalle stesse parole quindi del Bettali apparisce non come egli fosse il capo dell'associazione ciò che d'altronde è dimostrato dalle risultanze tutte processuali dalle quali appare come il Bettali chiamasse una mano a prendere parte per i vari furti quelli che ne erano i più adatti o erano in condizione di meglio e più facilmente commettere il furto distribuito anche le parti come se ne è avuta prova nel furto in danno Schenbari nel quale furto il Bettali aveva designato chi doveva provvedere per il trasporto della refurtiva.

Non dubbio pertanto come debba accogliersi anche in questa parte lo appello del P.M. in quanto che l'affermazione contenuta nei motivi d'appello circa il comune intento delittuoso di perpetrare una serie indeterminata e continuativa di furti in genere di largo e comune consumo realizzando quindi i quali ladri specializzati larghi e facili guadagni trova una esatta corrispondenza nelle risultanze processuali.

L'appello del P.M. ha fondamento anche per quanto riguarda la responsabilità del Barrano Giuseppe nei riguardi del furto in danno di Schenbari Salvatore (lettera B. della rubrica) escluso dal Tribunale mentre ostale responsabilità si sarebbe dovuta affermare come giustamente ha ritenuto il P.M.

Ed invero allorché nella abitazione del Bettali venne trovata della pasta della stessa qualità e della stessa forma di quella rubata allo Schenbari, il Bettali ha dovuto ammettere di avere partecipato

a tale furto in tale occasione addivennero ad una vera e propria
chiamata di corrai tanto di Barrano Giuseppe quanti di altri.
Il Bettali anzi ha specificato affermando che i due fratelli
Barrano e così anche il Barrano Giuseppe avevano avuto da lui
l'incarico di trasportare la merce rubata con i loro carri tanto
che una parte della refurtiva venne portata in casa di esso Bet-
tali mediante il carro di uno dei due fratelli su mentovati, men-
tre l'altra parte della refurtiva venne portata nella casa di
-igliorisi Salvatore mediante il carro dell'altro fratello Barrano.

Allorché il Bettali è stato interrogato giudizialmente ha af-
fermato che il Barrano Giuseppe non ha partecipato al furto so-
stenendo che il Barrano Angelo, data la quantità di merce sottratta,
ha fatto due viaggi con il proprio carro. Ora questa affermazione
è affatto inattendibile in quanto che nel commettere un furto si
cerca di trasportare il più presto possibile la refurtiva e non
si fanno certamente più viaggi con carattere il che importa lo
stare a lungo sul luogo del commesso furto e rendere più facile
la scoperta del delitto.

D'altro canto a dare la prova assoluta che il Bettali ha afferma-
ta la verità allorché ha fatta la sua prima dichiarazione sta
la confessione di Barrano Angelo il quale nel suo interrogatorio
a pagina 35 del processo in data 30 gennaio 1930 ha dichiarato
che ha commesso il furto anche con il proprio fratello Giuseppe.
Il Tribunale per assolvere ciò non ostante, il Barrano Giuseppe
ha fatto ricorso alla circostanza che lo stesso Barrano quale
vigilato speciale della P.S., ha avuta la visita fra la mezzanot-
ta e le due da parte degli agenti mentre secondo la deposizione



del carrettiere Sgreto Salvato e il Barrano Giuseppe dopo le ore due
tre e mezzo è stato al servizio del sig. Longobardo Giuseppe. Ora pur
volendo credere a quanto ha dichiarato il carrettiere Sgreto Salva-
tore è indubitato come il Barrano Giuseppe fra le ore due e le tre
e mezzo ha avuto il tempo più che sufficiente per commettere il fur-
to in parola. Devono pertanto in questo riguardo accogliere piena-
mente l'appello del P.M.

Attesochè debba accogliersi anche l'appello del P.M. anche una rela-
zione dell'associazione pronunciata dal Tribunale nei riguardi di
Biondo Rocco relativamente alla imputazione fatta a quest'ultimo
di concorso nel furto in danno di Faviana Vincenzo (lettera c) della
rubrica).

La responsabilità invero del Biondo Rocco in quest'evento non è evi-
dente dato che il Bettali Giovanni ha esplicitamente affermato che
in questo furto ha partecipato anche il Biondo Rocco, ciò che ha
affermato anche Sallemi Rosario. D'altro canto il Biondo Rocco allor-
quando venne interrogato dalla P.S. ha affermato di avere preso
parte al furto. Detto Biondo in un successivo interrogatorio reso
innanzi al magistrato ha disdetta la propria confessione ed anzi
il Tribunale a ciò si è adagiato per pronunciare la propria assolu-
zione, ma questo collegio osserva come questo contegno del Biondo
(il quale fra l'altro, non ha addotto alcun serio motivo per il
smentimento delle proprie dichiarazioni) non sia sufficiente per scul-
zare il convincimento della responsabilità del Biondo stesso quali
più ricavarsi dalle circostanze su ricordate.

Attesochè il Collegio ritenga di accogliere l'appello del P.M. anche

per quanto riguarda la responsabilità del Bettali, del Cappello, di Barrano Angelo e di Migliorisi nel furto in danno di Lo Forte Francesco (lettera E della rubrica) responsabilità la quale non venne ritenuta dal Tribunale il quale ha assolto per insufficienza di prove e che invece dalle risultanze processuali è luminosamente provata. Invece il Bettali, il Cappello e il Barrano Angelo hanno innanzi all' P.S. confessata la loro responsabilità tanto che non può tenersi calcolo se gli stessi hanno negato di essere responsabili di fronte al magistrato dato che il contegno successivo non è suffragato da alcun serio motivo tale non potendo ritenersi l'affermazione di aver subito violenze da parte degli agenti, violenze che non trovano né una dimostrazione generica ^{ne} né una dimostrazione specifica qualsiasi. Il magistrato anzi al sentire l'accusa di violenza commessa dagli agenti prima della traduzione in carcere ha fatto domandare al Cappello Ignazio nei punti nei quali egli affermava che le battiture erano state fatte riscontrando che non esistevano né lividure né tracce di lividure.

Si tratta pertanto delle solite accuse fatte agli agenti quando si ha intenzione di ristrettare precedenti confessioni si da potersi ritenere che la confessione fatta tanto dal Bettali quanto dal Cappello e dal Barrano Angelo, ha pieno valore e si da potersi tenere in considerazione da parte del magistrato. Le confessioni in parola furono fatte innanzi al Sarsociale maggiore de' RR. CC. Scibona Luigi al quale non vennero da alcuni addebitate violenze per conseguire la confessione mentre lo schiaffo dato in presenza della parte lesa Schenbari ad uno degli imputati per non avere questi voluto affer-

mare dove si trovasse la refurtiva è un fatto singolar concesso da un carabiniere di sua iniziativa si da non poter influire

sulla ^{la} decisione del magistrato. Il Bettali nella confessione che ha fatta della propria responsabilità e nella chiamata di correo del Migliorisi di Cappello Ignazio, di Barrano Angelo e di Nicotra ha specificato quale parte di refurtiva avesse avuta ognuno degli indicati individui su indicati.

Devesi pertanto, conformemente all'appello del P.A. dichiarare la responsabilità, in ordine a rifatto furto in danno di Lo Forte Francesco tanto del Bettali quanto del Cappello, del Barrano Angelo e del Migliorisi omettendo di stabilire la responsabilità del Nicotra in quanto che il P.A. non ha ritenuto nei suoi riguardi di interporre appello. Accoglibile pure è l'appello del P.A. nei riguardi della erronea applicazione del condono della pena all'imputato Bel-luardo Emanuele - questi infatti è stato condannato quale ricettatore di merce rubata nella notte del 24 gennaio 1930 tanto che non era all'evidenza applicabile il decreto di amnistia e indulto uscita nel primo gennaio 1930. Il Collegio ritiene poi di respingere gli appelli interposti dai condannati siccome infondati. Per quanto riguarda il furto di cui la lettera B del capo di imputazione (essendo la lettera A relativa all'associazione a delinquere della quale si è già parlato) ha interposto appello il Bettali adducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva; ha appellato il Cappello adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato ^o quanto meno per insufficienza di prove, ha appellato il Barrano Angelo per gli stessi motivi, ha appellato La-

...tino ~~magari~~ Michele adducendo che doveva essere assolto per non
...avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove
...e sostenendo in via subordinata che si sarebbe dovuto ritenere
...la ricettazione in furto qualificato con il beneficio del valore
...lieve: ha appellato Barrano Giuseppe adducendo che doveva essere
...assolto per non aver commesso il reato ed ha appellato per lo
...stesso motivo il Migliorisi ^J i motivi d'appello su indicati non
...hanno fondamento ^{to} eccetto il motivo relativo alla misura della pena
...la richiesta del Bettali di essere assolto per insufficienza di pro-
...ve non ha fondamento di fronte all'esserli trovato della pasta
...della stessa qualità e forma di quella rubata alle Schenbani tanto
...che ha confessato innanzi alla P.S. di aver commesso il reato-Ha
...invece fondamento l'altro motivo relativo all'eccessività della
...pena, pena che si ~~ritiene~~ ritiene di ricorrere per il Bettali ad anni
...due data la confessione dei reati commessi. Data poi la chiamata
...di correo da parte del Bettali nella persona di Uppelle Ignazio,
...di Latino Michele, di Barrano Angelo di Migliorisi Salvatore e di
...Barrano Giuseppe i motivi d'appello su indicati si appalesano privi
...di fondamento data la efficacia della chiamata di correo su indica-
...ta.
...si riguarda di Barrano Giuseppe si è già dimostrata superiormente
...la sua responsabilità trattando dell'appello del P.S. si da appari-
...re affatto infondata la richiesta di essere assolto per non avere
...commesso il fatto-il Latino Michele ha chiesto in specie in via
...subordinata che a suo favore si ritenga la ricettazione con il
...beneficio del valore lieve, ma a dimostrare la infondatezza anche
...di questo motivo subordinato basti il pensare che il Bettali nella

propria chiamata di correo innanzi alla P.S. ha bensì affermato che an-
noir
che il Latino Michele ha avuta la sua parte di merce rubata, ma ha
soggiunto che anche il Latino Michele ha riconosciuto il furto con lui
così da potersi escludere che nel Latino vi sia stato il dolo del
ricettatore. Per quanto riguarda il capo di imputazione di cui alla
lettera C relativo al furto in danno di Faviana Vincenzo hanno ap-
pellato il Bettali Giovanni adducendo ~~la~~ l'eccessività della pena
mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per insufficienza
di prove, il Salemi Rosario adducendo che doveva essere assolto
per non avere commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di
prove, il Barrano Angelo per gli stessi motivi, il Gurrieri Angelo
per la eccessività della pena e il Riondo Rocco per non avere commes-
so il fatto. Nei riguardi di quest'ultime si è già fatta parola rela-
tivamente all'appello interposto dal P.M. nella quale occasione si
è detto come vi fossero elementi per stabilire la responsabilità di
Riondo Rocco si che non può parlarsi di formula piena di assoluzione
Il motivo dell'eccessività della pena dedotto dal Bettali e dal
Gurrieri Angelo ha fondamento ove si abbia riguardo alla confessione
del Bettali e del Gurrieri si da diminuire congruamente la pena come
più avanti si esporrà. Il Bettali e per meglio dire il suo difensore
ha chiesto la assoluzione per insufficienza di prove ma cotale ri-
chiesta appare ^{ma} di fondamento ^{al} si abbia riguardo all'avere il
Bettali innanzi alla P.S. dichiarato di avere commesso il reato assie-
me al Salemi e al Gurrieri-E così appare infondata l'assoluzione chie-
sta da Salemi-D'altra conto il Barrano Angelo ha confessato innanzi
~~xxxxxx~~ alla P.S. di aver partecipato al furto. ^N Nei riguardi della re-
sponsabilità del Salemi giova osservare come lo stesso Gurrieri abbia

dichiarato di aver venduto le maderie compendio del furto a S. Maria di Biscegni assieme al Sallemi Rosario- Relativamente al furto di cui la lettera B mandando dell'avv. Paolo Maltese hanno appellato Barrano Angelo, Cappello e Latino adducendo che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere invece che per insufficienza di prove per non avere commesso il reato- L'appello però è infondato in quanto che la confessione fatta dal Bettali innanzi alla P.S. di aver commesso il reato di cui è parola e la chiamata di correo di Barrano Angelo di Cappello e di Latino starebbero a dimostrare la responsabilità di quest'ultimo- Il Tribunale ha ritenuto opportuno di pronunciare la assoluzione avuta riguardo al fatto che la confessione fatta innanzi alla P.S. non è stata giudizialmente confermata-

Ora data la precedente chiamata di correo e la mancanza di plausibili motivi circa il cambiamento fatto innanzi al magistrato appare più che plausibile l'assoluzione per insufficienza di prove invece che per non avere commesso il fatto come dagli appellanti è preteso senza ragione-

In ordine al capo di imputazione di cui la lettera E relativa a furto qualificato in danno di ^{do} Forte Francesco si è già parlato trattando dell'appello del P.M. Hanno appellato altresì Cappello Ignazio, Barrano Angelo e Migliorisi adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato. Ora dati gli elementi surriferiti in base ai quali può, sull'appello interposto dal P.M., ritenersi la responsabilità degli stessi come sopra è stato esposto è superfluo, com'è evidente, occuparsi del motivo di appello in parola- Circa il furto di cui la lettera F relativo

Il furto di olio, frumento ed orzo in danno di Lo Magno Giuseppe hanno
appellato Bettali, Cappello, Berrano Angelo e Berrano Giuseppe.
Ha appellato il Bettali adducendo la eccessività della pena con motivo
presentato dallo stesso Bettali mentre il suo procuratore ha da-
dotto la assoluzione per insufficienza di prove, ha appellato Berrano
Giuseppe chiedendo la assoluzione per non avere commesso il fatto ed
hanno appellato infine il Cappello e il Berrano Angelo adducendo che
dovevano essere assolti per non avere commesso il fatto e quanto meno
per insufficienza di prove. I motivi di appello in parola sono però in-
fondati eccezione fatta per il motivo relativo all'eccessività della
pena. Ed invero il Bettali innanzi alla P.S. ha fatta piena confessione
del delitto in parola facendo contemporaneamente la chiamata di cor-
reo nella persona degli individui su indicati. La confessione del Bet-
tali è stata poi circostanziata circa la *dis*posizione della refartiva
tanto che sia nella casa del Bettali che in quella di Berrano Angelo
e di Cappello Ignazio venne trovato dell'olio del quale non hanno
sapute indicare la provenienza e che per la qualità venne ritenuto
quello rubato alla parte lesa tanto che venne consegnato alla moglie
del danneggiato. Infondato è pertanto sia il motivo relativo all'asso-
luzione per non avere commesso il fatto sia quello relativo all'asso-
luzione per insufficienza di prove nel mentre che in ordine alla eccen-
sività della pena protestata dal Bettali può applicarsi pena minore
proporzionata alla entità del reato. Nei rapporti del capo di imputa-
zione di cui alla lettera G. relativo a furto qualificato in danno
di Agnello Gastano hanno interposto appello il Bettali adducendo
che doveva essere assolto per insufficienza di prove ed in via subor-
dinata che la pena era eccessiva, il Migliorisi Salvatore ha chie-

sto l'assoluzione per non avere commesso il reato mentre il Nic-
sia e l'allù hanno chiesta l'assoluzione per non avere commesso
il reato e quanto ~~per~~ ~~per~~ ~~per~~ per insufficienza di prove-
I motivi su indicati sono però infondati salvo quella relativa
all'eccessività della pena dato che il Bettali innanzi alla P.S.,
ha confessato di aver compiuto il reato di cui è parola assieme agli
agli individui su indicati. - a confessione e chiamata di correo
ha tanta maggiore importanza in quanto che il Bettali ha saputo
indicare la parte di refurtiva toccata ad ognuno ed ha saputo
specificare che al furto in par la ~~avrebbe dovuto partecipare~~
che il ~~Bettali~~ ~~avrebbe dovuto partecipare~~ anche Biando
Rocco il quale non avendo potuto intervenire al furto per ragione
di salute ha avuto in regalo egualmente un sacco di grano. Tali
dichiarazioni del Bettali ha avuta una esplicita conferma
da parte di Biando Rocco si da non potersi mettere in dubbio in
quanto che questi non solo ha confermato di essere stato anche
esse invitato da parte del Bettali a commettere il furto in par-
la, ma che il Bettali aveva chiamato a partecipare anche il Mi-
gliorisi, l'allù e il Nicasia su indicati. I motivi pertanto addot-
ti per ottenere l'assoluzione sono affatto infondati, mentre non
è infondato il motivo dell'eccessività della pena dedotta dal Bet-
tali dato che la pena ~~può~~ essere meglio proporzionata all'entità
del reato commesso. Circa il capo d'imputazione di cui alla lette-
ra II relativo a furto doppiamente qualificato in danno di Sci-
senti Fortunato ha appellato Barrano Angelo indicando a motivi
che doveva essere assolto per non avere commesso il reato e
quanto meno per insufficienza di prove; ha interposto appello il

Bettali adducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove ed in via subordinata che la pena comminata era eccessiva mentre per lo stesso motivo della eccessività della pena ha appellato il Currieri.

ora osserva il collegio come la pena possa essere meglio proporzionata alla entità del reato, nel mentre che non può pronunziarsi la assoluzione nei riguardi del Bettali e di Barrano Angelo, in quanto che fu lo stesso Bettali che innanzi alla P.S. ha confessata il proprio delitto facendo anche la chiamata di correo tanto del Barrano Angelo quanto del Currieri Angelo il quale si è limitato a chiedere dinanzi alla condanna pronunziata dal Tribunale la diminuzione della pena inflitta. Il Bettali ha confermata anche giudizialmente la sua confessione e chiamata di correo fornendo anche indicazioni relativamente alla distribuzione della refurtiva fra coloro che avevano partecipato al furto e che siffatta confessione e chiamata di correo ha pienamente valore, valore tanto maggiore in quanto che lo stesso Barrano Angelo che chiede in oggi l'assoluzione ha nel proprio interrogatorio reso al magistrato confessato anche esso di aver commesso il furto e ciò in piena rispondenza al fatto dell'esserai trovata in casa sua della merce al compendio del furto di cui è parola. Appare pertanto evidente la infondatezza dei motivi addotti per conseguire la assoluzione in ordine al furto di cui in lettera I relativo ad un furto in danno di Scalone Gioacchino hanno interposto appello Barrano Angelo, Galliani Pasquale, Finetti Lucio e Allà Carmelo facendo presente, come motivo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato o quanto meno per insufficienza di prove. Così pure ha appellato Bettali

Giovani richiedendo di essere assolti per insufficienza di prove ed in via subordinata d'aver diminuita la pena - i motivi addotti sono infondati eccetto per quanto riguarda la eccessività della pena, pena che più meglio proporzionarsi, alla entità del reato mentre per ciò che si riferisce alla prova della responsabilità tale responsabilità venne dimostrata appieno in confessione degli appellanti su indicati - Ed invero innanzi alla P.S. hanno confessato di aver commesso il reato tanto il Bettali quanto il Barrano Angelo e il Sallemi Rosario - Durante tali confessioni venne fatto il nome come di compartecipi del delitto tanto delle Allò quanto del Finetti - Ciò venne fatto con piena sincerità come venne dimostrato dalla dichiarazione che alla fine innanzi alla P.S. ha dovuto fare il Finetti nel senso di aver preso parte al furto e di aver partecipato con gli altri alla divisione della refurtiva - Circa la imputazione di cui la lettera L relativa ad un tentato furto doppiamente qualificato attribuito al Bettali, al Barrano Angelo e al Cappello in contrada Giardinetti e in pregiudizio di un proprietario rimasto sconosciuto il Tribunale ha pronunziata la assoluzione per insufficienza di prove, ma tanto il Barrano Angelo, quanto il Cappello hanno appellato per ottenere la assoluzione con formula pienamente liberatoria - L'appello però non ha fondamento ove si consideri che i tre vennero imputati in quanto che il Bettali aveva confessato aiffatto furto innanzi alla P.S. facendo la chiamata di correo tanto nei riguardi di Barrano Angelo quanto nei riguardi di Cappello -

3° ben vero che il Bettali non ha saputo indicare il nome della parte lesa e la parte lesa non può essere identificata in quanto che là dove si ha timore a denunciare i furti patiti, la prudenza si impone in modo assoluto quando il danno non vi fu trattandosi come nel caso in esame, di semplici tentativi.

Il Bettali non aveva però alcuna ragione per accusare se stesso e altri di un furto che mai era avvenuto tanto che se il Tribunale con un criterio equitativo ha ritenuto di pronunciare l'assoluzione con formula dubitativa nulla si potrà indurre a pronunciare una assoluzione con formula pienamente liberatoria la quale non ha ragione di essere dato quanto è stato esposto superiormente.

In ordine infine al capo d'imputazione di cui la lettera M. relativa ad un addebito di ricettazione fatto a Dioniso Rocco e a Belluardo Emanuele hanno entrambi appellato chiedendo di essere assolti per non aver commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di prove ma nemmeno questi motivi possono essere accolti in quanto che lo stesso Dioniso Rocco ha ammesso di aver ricevuto un sacco di grano da parte del Bettali, grano che era di compendio furtivo ed in quanto che lo stesso Belluardo di fronte alle contestazioni della P.S. che rintracciò nella refurtiva in sua casa ha dovuto ammettere di aver ricevuta siffatta refurtiva. L'ultimo capo d'imputazione è quello relativo alla lettera N. in base alla quale si è fatto addebito a Barrano Giuseppe di aver contravvenuto agli obblighi *derivanti* della vigilanza speciale. Il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità ma egli ha appellato sostenendo che *va* essere assolto per non aver commesso il reato.

L'appello è infondato in quanto che fra gli altri obblighi imposti dalla vigilanza speciale vi è pure quello di non associarsi a pregiudici-

cati e di darsi a stabile lavoro ciò che il Barrano Giuseppe non ha fatto tanto da essere giustamente denunciato prima e giustamente condannato poi per il reato di inosservanza di pena.

Attesochè per quanto riguarda l'associazione a delinquere debba il collegio ritenere che il Bettali Giovanni fosse il capo dell'associazione stessa non solo perchè lo stesso era solito intervenire nei vari furti che si andavano perpetrando, ma anche perchè forniva i mezzi per commettere detti furti che venivano da lui organizzati in ogni particolare con la distribuzione della refurtiva da parte di esso Bettali dopo l'avvenuto furto fra quelli che avevano cooperato all'impresa. D'altro canto gli stessi che facevano parte dell'associazione a delinquere hanno designato il Bettali come il loro capo e come colui che era l'organizzatore e il dirigente nei singoli furti che si andavano man mano perpetrando.

Attesochè per quanto riguarda la pena il collegio ritenga di applicare per quanto riguarda la associazione a delinquere la pena di un anno di reclusione eccezione fatta per il Bettali Giovanni al quale come capo dell'associazione vien applicata la pena della reclusione per anni tre. Nei riguardi di Barrano Giuseppe dichiarato colpevole su appello del P.M. di correità nel furto doppiamente qualificato in danno di Schemburi. Salvatore ritiene il collegio di applicare la pena di anni due e mesi sei di reclusione. Nei riguardi di Biando Rocco dichiarato colpevole su appello del P.M. di correità nel furto doppiamente qualificato in danno di Faviana Vincenzo ritiene il collegio di applicare la pena della reclusione per anni due. Nei riguardi di Bettali Giovanni, Cappello Agazio, Barrano Angelo e Migliorisi Salvatore dichiarati colpevoli su appello del P.M. di

Furto doppiamente qualificato in danno di Li Forte Francesco ritiene il collegio di applicare la pena della reclusione per anni due per ciascheduno. Circa il Battali Giovanni (tenuto calcolo dell'essere ritenuto colpevole anche del furto in danno Lo Forte per il quale furto è stata applicata la pena di anni sopra di anni 2 di reclusione e tenuto calcolo che stando la sua confessione che ha dato modo di scoprire l'associazione si ritiene opportuno applicare la pena della reclusione per anni due per gli altri furti in danno Schombardi Faviano, Lo Magno, Agnello Salsenti, e Scalone per i quali venne ritenuto colpevole dal Tribunale senza accoglimento del suo appello circa l'assoluzione la pena che dovrà scontare, partendo da tre anni di reclusione quale capo dell'associazione e applicando il cumulo e quella di anni dieci di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. Nei riguardi del Latino Michele la pena da applicarsi nel suo confronto è quella di anni due e mesi dieci di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. tenendo calcolo per la *commutazione* della pena di partire da anni due e mesi quattro di reclusione invece che da anni due e mesi sei applicata dal Tribunale alla quale pena debbono aggiungersi mesi sei e così la metà della pena di un anno di reclusione stabilita per la associazione dato il cumulo da effettuarsi.

Nei riguardi di Barrano Giuseppe la pena da applicarsi allo stesso è quello di anni quattro e mesi tre di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendo da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Schombardi tenuto calcolo dell'aumento dell'art. 250 C.P. ai quali debbono aggiungersi un anno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

sione relativamente al furto Lo Magnò, e si debbono aggiungere
altri mesi tre di reclusione, metà della pena di mesi sei di re-
clusione relativo alla contravvenzione circa gli obblighi della
vigilanza e aggiungere infine altri mesi sei metà della pena
di un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere
Nel riguardi di Nicotia Emanuele la pena da applicare è quella
di anni due e mesi dieci di reclusione partendo dalla pena di anni
due e mesi quattro relativa al furto Agnello e aumentando la pena
stessa di mesi sei di reclusione metà della pena di un anno di
reclusione relativa all'associazione a delinquere e ciò oltre un
anno di vigilanza speciale della autorità di P.S. Per il Guerrieri
Angelo la pena da applicare è quella di anni quattro di reclu-
sione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. tenendo, come
punto di partenza la pena di anni due e mesi quattro di reclusione
relativa al furto Faviana che non deve essere aumentata di un
anno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi
quattro di reclusione relativa al furto Sulzanti e aumentata al-
tre di mesi sei di reclusione, metà della pena di un anno di re-
clusione relativa alla associazione a delinquere. La pena da ap-
plicare a Figliozzi Salvatore è quella di anni cinque e mesi due
di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale dell'autorità
di P.S. tenendo calcolo per la commisurazione della pena restrit-
tiva dalla libertà personale della partenza di anni due e mesi
quattro di reclusione per il furto Ghembari alla quale pena si
debbono aggiungere un anno e mesi due di reclusione metà della
pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto

Lo Forte e aggiungere un anno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Agnel-
lo e aggiungere infine mesi sei di reclusione, metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere-La pena da applicare ad Allù Carmelo e quella di anni quattro di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S.- La pena restrittiva della libertà personale si ottiene partendo dalla pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Agnello aumentata di un anno e mesi due di reclusione metà della pena relativa al furto Scalone e aumentata infine di mesi sei di reclusione metà della pena inflitta di un anno di reclusione relativamente alla associazione a delinquere-La pena da applicarsi a Fivetti Lucio è quella di anni due e mesi dieci di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. ottenendosi la pena restrittiva della libertà personale partendo da anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Scalone ai quali debbono essere aggiunti mesi sei, metà pena di un anno di reclusione relativa all'associazione per delinquere-

Nei riguardi di Biondo Rocco la pena da applicare è quella di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre a lire duecento di multa ed oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. partendo per stabilire la pena restrittiva della libertà personale da la pena maggiore relativa al furto Paviano alla quale debbono essere aumentati sei mesi, metà della pena di un anno di reclusione relativa alla associazione per delinquere e aumentati altri sei mesi e lire duecento di multa essendo la pena stabilita per la ricettazione quella di un anno di reclusione oltre lire duecento di multa-La pena da applicar-

si e Barrene Angelo, è quella di anni otto e mesi otto di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendosi per stabilire la pena restrittiva della libertà personale da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Schenabari tenuto conto dell'aumento di cui l'art. 250 C.P. pena questa che deve essere aumentata di anni uno e mesi due per ciascuno dei furti Faviano Le Forte Le Magno, Sulseati e Scalone per ognuno dei quali è applicata la pena di anni due e mesi quattro di reclusione oltre mesi sei metà della pena di un anno di reclusione relativo all'associazione a delinquere - La pena da applicare nei riguardi di Cappello Ignazio è di anni cinque e mesi due di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendosi per stabilire la pena restrittiva della libertà personale da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Schenabari pena questa che deve essere aumentata di un anno e mesi due per il furto Le Forte e un anno e mesi due per il furto Le Magno, metà delle pene di anni due e mesi quattro stabilite per ciascuno dei furti e aumentata infine di mesi sei, metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione per delinquere - La pena da applicare a Galleni Rosario è quella di anni quattro di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. partendosi nei riguardi della pena restrittiva della libertà personale di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Faviano, pena che deve essere aumentata di un anno e mesi due di reclusione metà della pena di due anni e mesi quattro relativa al furto Scalone e aumentata di mesi sei metà della pena di un anno di reclusione stabilita per l'associazione a delinquere - Nei riguardi infine di Nicotra Angelo condannato in forza di questa sentenza per il solo reato

di associazione a delinquere la pena da applicare è quella di un anno di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S.

Attesochè debba dichiararsi condonato un anno della pena inflitta a Cappello Angelo, e Barrano Angelo a Sallemi Rosario a Biondo Rocco ad Allù Carmelo e a Pinetti Lucio in forza del decreto di amnistia e indulto del 1 gennaio 1950 nonchè l'intera multa inflitta a Biondo Rocco-

Attesochè la condanna porta con se il pagamento delle maggiori spese di questo giudizio di appello da pagarsi in solido per quelle comuni e le altre rispettivamente-

P. .S. La Corte

Visti gli articoli 429, 496 C.P.P. 248 C.P. e il R. Decreto di amnistia e indulto del 1 gennaio 1950 in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 15 agosto 1950 appellata dal P.S. da Bettali Giovanni, Latino Michele, Barrano Giuseppe, Nicosia Emanuele, Carrieri Angelo, Migliorisi Salvatore, Allù Carmelo, Pinetti Lucio, Biondo Rocco, Barrano Angelo, Belluardo Emanuele, Cappello Ignazio e Sallemi Rosario dichiara colpevoli di associazione a delinquere Bettali Giovanni, Cappello Ignazio, Nicotra Angelo, Barrano Angelo, Latino Michele, Barrano Giuseppe, Nicosia Emanuele, Sallemi Rosario, Carrieri Angelo, Biondo Rocco, Pinetti Lucio, Migliorisi Salvatore e Allù Carmelo con l'aggravante del Bettali come capo dell'associazione e conseguentemente condanna tutti meno per il Bettali per tale capo di imputazione ad anni uno di reclusione per ciascheduno ed il Bettali ad anni tre della stessa pena- II) Dichiara Barrano Giuseppe colpevole di corretteà nel furto doppiamente qualificato in danno di Schenbari Salvatore e come tale la condanna per tale reato ad anni due e mesi sei di reclusione III) Dichiara colpevole Biondo Rocco di corretteà nel furto doppiamente

qualificato in danno di Faviana Vincenzo e come tale lo condanna

ad anni due di reclusione, IV) Dichiaro Bettali Giovanni, Cappello

Ignazio, Barrano Angelo e Migliorisi Salvatore colpevoli di furto

doppiamente qualificato in danno di Le Forte Francesco e, come tali

li condanna ad anni due di reclusione ciascuno V) Revoca il con-

dono della pena nei riguardi di Belluardo Emanuele, e cioè di un

anno di reclusione e di lire duecento di multa a lui inflitte,

VI) Conferma nel resto l'appellata sentenza e tenuto calcolo

dell'aumento di pena di cui l'articolo 250 C.P. stabilisce a

ciascuno degli imputati complessivamente la pena che segue:

1) a Bettali Giovanni la reclusione per anni dieci ed anni due di

vigilanza speciale-

2) a Latino Michele la reclusione per anni due e mesi dieci oltre

la vigilanza speciale per anni uno-

3) a Barrano Giuseppe la reclusione per anni quattro e mesi tre

oltre la vigilanza speciale per anni due

4) a Nicotia Giuseppe la reclusione per anni due e mesi dieci

oltre la vigilanza speciale per un anno-

5) a Carrieri Angelo la reclusione per anni quattro oltre la vigi-

lanza speciale per anni uno-

6) a Migliorisi Salvatore anni cinque e mesi due di reclusione

oltre anni due di vigilanza speciale-

7) ad Allù Carmelo anni quattro di reclusione oltre un anno di

vigilanza speciale-

8) a Pinetti Lucio anni due e mesi dieci di reclusione oltre anno

uno di vigilanza speciale-

9) a Biondo Rocco anni tre e mesi quattro di reclusione e lire



duecento di multa nonché un anno di vigilanza speciale-

10) a Barrano Angelo la reclusione per anni otto e mesi otto e la vigilanza speciale per anni due-

11) a Cappello Ignazio la reclusione per anni cinque e mesi due e la vigilanza speciale per anni due-

12) a Sallemi Rosario la reclusione per anni quattro e la vigilanza speciale per anno uno-

13) a Nicotra Angelo la reclusione per anni uno e la vigilanza speciale per anni uno-

14) VII) Dichiaro condonato un anno di reclusione rispettivamente inflitta a Cappello Angelo, e Barrano Angelo e Sallemi Rosario a Biondo Rocco, ad Allù Carmelo e ad ~~ad~~ Lucio-

Dichiaro altresì condonato la intera multa inflitta a Biondo Rocco-
condanna tutti gli appellanti alle maggiori spese in solido quelle comuni e le altre rispettivamente-

Catania, 25 dicembre 1930 (IX)

Passanisi - Lucio - Piccinini - Gullotti - S. Mangeri Cancelliere

*La sentenza è stata gravata di ricorso per cassazione
per copia conforme all'originale - che si riferisce al formato
P.M. di Catania - Stefione Rubino - prima autografo di P.M. di Catania
Catania, 30 marzo 1931 (IX)*

IL CANCELLIERE

Al. Rubino

